

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NEL I CICLO EXCURSUS NORMATIVO





EXCURSUS NORMATIVO E PROPOSTE OPERATIVE

Partiamo da lontano...

- **Il DPR 8 marzo 1999, n.° 275** "Regolamento dell'autonomia", all'art. 1 c. 2, definisce la sostanza dell'autonomia delle I.S.A., intesa come "interventi di educazione, formazione e istruzione, mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti al fine di garantire loro il successo formativo".
- **Art. 16, c. 3:** "I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e dell'attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento".

TIC E VALUTAZIONE NELLE INDICAZIONI PER IL CURRICOLO



Già nel 2012, le Indicazioni nazionali per il curricolo (D. M. 254/2012) rilevavano che la diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione è una grande opportunità per la scuola e ne rappresentano la frontiera decisiva. Si tratta di una rivoluzione epocale, non riconducibile ad un semplice aumento dei mezzi implicati nell'apprendimento, ma alla presa di coscienza che la scuola non ha più il monopolio delle informazioni e dei modi di apprendere.

- [...] Dunque il "fare scuola", oggi, significa mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento, con un'opera quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi-dimensionale.



Per quanto concerne la valutazione si stabilisce che:

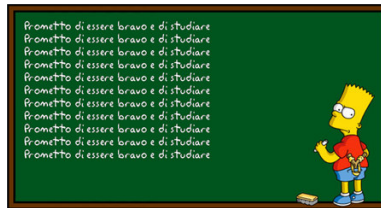
- Nel quadro dei criteri deliberati dagli OO. CC., “gli insegnanti hanno la responsabilità della valutazione, della cura della documentazione, nonché della scelta dei relativi strumenti”.
- [...] La valutazione, inoltre, assume una **preminente funzione formativa**, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.

Inoltre....



- I docenti hanno l'obbligo di assicurare agli studenti e alle famiglie un'informazione tempestiva e trasparente dei criteri utilizzati e dei risultati ottenuti dai loro figli nelle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, promuovendone, con costanza, la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni.
- Si ricorda che, anche nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 249/98), all'art. 2 c. 4, si afferma: ***“E’ un diritto dello studente ricevere una "valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento".***

La valutazione nel D. vo 62/17, attuativo della L. 107/15



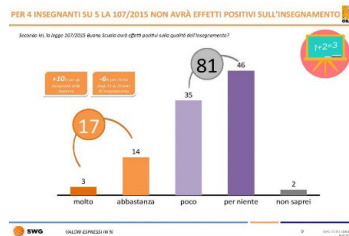
Tale decreto è il riferimento più attuale in tema di valutazione. In esso si ritrovano alcuni concetti già presenti in altre norme e presentati in precedenti slide.

La valutazione

- **ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento** (art. 1, c. 1);
- **ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi [...]. Promuove l'autovalutazione di ciascuno** (*ibidem*).

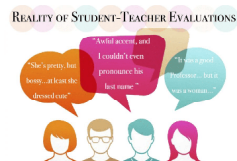
•

Sempre nello stesso decreto si legge che la valutazione è esercitata collegialmente dai docenti contitolari della classe (art. 2, c. 3).



Si tratta, pertanto, per previsione stessa del legislatore, di un procedimento amministrativo collegiale e non individuale. Non è una novità dato che l'art. 79 del Regio Decreto 653/1925, che si riporta per intero, è ancora vigente:

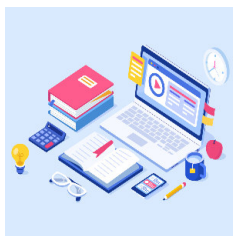
“I voti si assegnano su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato, desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici, fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il bimestre. Se non siavi dissenso, i voti, in tal modo proposti, si intendono approvati, altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente”.



L'ITER DELLA VALUTAZIONE

Ne consegue che:

- Ogni docente, per legittimare la sua proposta di voto nella propria disciplina, deve documentare con "un congruo numero" - non meglio specificato dal legislatore - di interrogazioni e di lavori dell'alunno. Nello stesso articolo del Regio Decreto, si fa esplicito riferimento anche ai lavori eseguiti a casa.
- La valutazione si traduce in un giudizio "brevemente motivato", da cui ha origine la *proposta* di voto.
- Sulla base della proposta del docente, il Consiglio di classe assegna il voto, anche a maggioranza.



LA NOTA BRUSCHI (PROT. 388 DEL 17 MARZO 2020)

Tale nota fornisce prime indicazioni operative sulla didattica a distanza.

Alla luce dell'exkursus normativo, alcune disposizioni e osservazioni fanno già parte delle procedure in uso:

- "Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano né il fine, né i principi". Ne consegue che la distinzione tra "didattica" e "didattica a distanza" non ha alcun fondamento giuridico: esiste la didattica. Punto".
- "Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimenti o restituzione da parte del docente, dovranno essere abbandonati perché privi di elementi che possano sollecitare l'apprendimento". **Quindi, così come in presenza, anche nella didattica a distanza, l'elemento umano e relazionale, seppure mediato, è il cuore e non il corollario della pratica educativa.**
- "Spettano al Consiglio di classe la ratifica delle attività svolte e la formulazione di un bilancio di verifica", pertanto il CdC resta l'organo deputato alla valutazione".



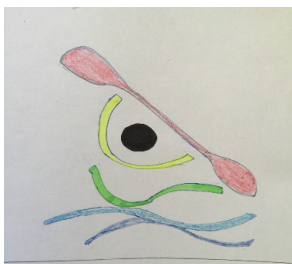
La procedura valutativa

- L'attività di valutazione deve essere costante, nel rispetto dei principi di tempestività, legittimità e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, deve caratterizzare qualsiasi attività di valutazione. La valutazione, infatti, assume valenza formativa solo se l'alunno viene, subito, informato su cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, senza trasformarsi in un rito sanzionatorio che nulla ha a che fare con la didattica, qualunque sia la forma in cui è esercitata. Essa, inoltre, deve sempre avere un ruolo di valorizzazione dell'alunno mediante l'indicazione di procedure, approfondimenti, recuperi, consolidamenti, ricerche.
- La valutazione è, dunque, un procedimento amministrativo che non può essere interrotto, deve avere un valore, prevalentemente, formativo, deve essere tempestiva, trasparente e orientata al miglioramento personale dell'alunno.



METODOLOGIA E STRUMENTI

- Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno come riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti.
- La riflessione sul processo formativo, compiuto durante il periodo di sospensione dell'attività didattica, sarà, come di consueto, condivisa dall'intero Consiglio di Classe.
- La valutazione è una competenza docimologica, tecnica e professionale in capo al docente, ma si esercita nel rispetto dei criteri, collegialmente definiti e inseriti nel PTOF.
- Lo stesso art. 1, c. 2, del D. lgs. 62/17, così recita: *"La valutazione è effettuata dai docenti, nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti nel Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF"*.
- Lo stesso DPR 275/99, all'art. 4, c. 4, sottolinea l'obbligo giuridico per le I.S.A. di deliberare criteri di valutazione.



OSSERVAZIONI

Il legislatore ha, progressivamente, indebolito il ruolo "certificativo" della valutazione, rafforzando quello "formativo", pertanto, in una corretta procedura di valutazione, occorre:

- Promuovere l'autonomia, il senso di responsabilità e, soprattutto, la capacità di autovalutazione dell'alunno, enfatizzando su ciò che riesce a fare rispetto a ciò che non sa fare";
- Considerare l'incidenza di variabili significative, quali il contesto, i fattori ambientali e socio-culturali;
- E' pienamente legittimo valutare i lavori svolti a casa dall'alunno (R. D. 653/1925);
- E' necessario liberarsi dall'eccessivo formalismo, legato alla "schiavitù" dei voti e della media aritmetica.



PROPOSTE OPERATIVE

Oltre alle tradizionali interrogazioni e verifiche... è bene, in questa fase, utilizzare:

- Esperienze di rielaborazione personale sui temi educativi da trattare, sulla base di letture, materiali inviati, film, video ...), invitandolo anche a documentarsi e relazionare;
- Realizzare diari di bordo/autobiografie cognitive, compiti di realtà, da produrre in autonomia, disegni/immagini per esorcizzare le paure di questo periodo...
- Utilizzare rubriche valutative per competenze (con descrittori in termini di responsabilità, senso di autonomia, capacità metacognitive, spirito di iniziativa...) per la valutazione delle attività programmate in DaD.



VALORE GIURIDICO DELLE PROVE A DISTANZA

La valutazione è un procedimento amministrativo della Pubblica Amministrazione che produce effetti giuridici su terzi (l'ammissione o non dell'alunno all'anno successivo).

Verifiche, interrogazioni ed esercitazioni sono, pertanto, atti amministrativi, finalizzati alle decisioni che la P. A. deve prendere (promuovere o non l'alunno).

In quanto procedimento amministrativo, è applicabile, integralmente, il D. Lgs 7 marzo 2005, 82 "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD).

- Art. 12: le P. A., nell'organizzare, autonomamente, la propria attività, utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza ed efficacia, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini.
- Nella scuola il diritto da tutelare è quello dell'istruzione (art. 34 Costituzione).

Un compito o un test svolto su una piattaforma FAD, essendo un documento amministrativo, segue, pertanto, le regole dell'art. 20 - 1-bis:

“Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore [...], con modalità tali da garantire la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore”.

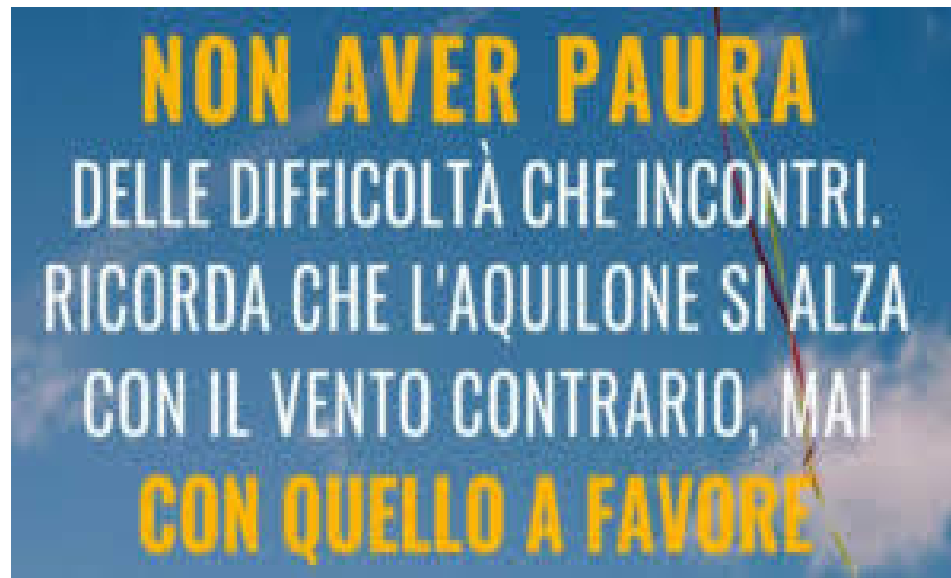
Ne consegue che un compito o una verifica online hanno effetti giuridici solo se:

- Lo studente o il suo genitore/tutore li trasmette firmati digitalmente;
- Lo studente o il suo genitore/tutore li trasmette tramite PEC;
- La produzione/consegna avviene tramite piattaforme che identifichino in modo univoco l'accesso, consentano di risalire con certezza all'autore e ne garantiscano la non modificabilità.
- Gli stessi hanno valore giuridico in base all'art. 22, comma 1 del CAD:



1. I documenti informatici, contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.

L'Italia sta affrontando una sfida che richiede a ciascuno di noi sacrifici e responsabilità nei comportamenti e nel nostro lavoro. In questa sfida, la scuola è in prima linea perché la cultura è un fattore decisivo per vincere la battaglia in corso. Nessuno deve essere in sosta, in panchina, a bordo campo!



“Ibi semper est victoria, ubi concordia est” (P. Siro)

F. S. Area 1: Michela Giuseppina Ambrosio